Firmato digitalmente da: GAVAZZI GIULIO
Data: 28/06/2022 19:25:37

Comune di Montalto Carpasio

Provincia di Imperia

REPERTORIO N.____

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO-CENTRALE DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE IDROELETTRICA SITO IN COMUNE DI MONTALTO CARPASIO SUL TORRENTE ARGENTINA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ____ del mese di _____, nella Casa Comunale di Montalto Carpasio, avanti a me dottor, Segretario Comunale _____, autorizzato per legge a rogare contratti nella forma pubblica nell'interesse del Comune, si sono personalmente costituiti:

da una parte,

Comune di Montalto Carpasio, in persona di _____, di seguito denominato il "**Comune**";

dall'altra,

La società Idro 2021 con sede legale in Milano (mi) Via Bettino Ricasoli 2 20121 Milano C.F. e P.Iva 11593970962, nella persona di Giulio Gavazzi, nato a Milano il 20/9/1982, CF: GVZGLI82P20F205X Amministratore Unico della Società, di seguito denominata "Società", controllata dal gruppo Remna srl.

Le parti come sopra costituite, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono certo, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni.

Premesso che:

1. Remna Srl è società attiva nel campo dello sviluppo, della progettazione e della gestione di produzione di energia da fonte

Firmato digitalmente da: GAVAZZI GIULIO
Data: 28/06/2022 19:25:38

idroelettrica.

2. La legislazione nazionale ed in particolar modo la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 incentivano lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia.

3. La Legge 10/1991 e il D.Lgs del 29 dicembre 2003 n. 387 definiscono gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, ivi inclusi gli impianti da fonte idroelettrica, quali opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ai fini delle applicazioni delle norme dettate in materia di espropriazione di pubblica utilità.

4. Nell'ambito della propria attività di impresa, la Società ha intenzione di realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica (impianto miniidroelettrico) di potenza media di concessione pari a 397 kW ca sito nel Comune di Montalto Carpasio in località Desteglio a valle del ponte sul Torrente Argentina (di seguito, l'"**Impianto**").

5. Nell'ambito del procedimento di Concessione di Derivazione Idrica, il progetto presentato da Remna è stato dichiarato concorrente a quello della Soc. SEAM di Sanremo, in quanto insistenti sul medesimo tratto di corso d'acqua.

6. La Regione Liguria in data 12/09/2018 (con decreto del Dirigente codice AM-1335 anno 2018) ha risolto la concorrenza a favore di Remna, preferendone il progetto in quanto compatibile a livello ambientale, a differenza di quello di SEAM che risultava in contrasto con la normativa del Piano di Tutela Delle Acque della Regione Liguria.

7. La determina di risoluzione della concorrenza ordinaria non è stata impugnata dalla Soc. SEAM, pertanto la stessa non potrà vantare alcuna pretesa relativa all'utilizzo delle acque del Torrente Argentina nel tratto interessato dal progetto.

8. Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di realizzazione del presente impianto miniidroelettrico, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 152/2006, la Regione Liguria (con Decreto del Dirigente num. Prot. NP/2019/983530, n. registro 7995 anno 2019) ha decretato che il

Firmato digitalmente da: GAVAZZI GIULIO
Data: 28/06/2022 19:25:39

progetto non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, purchè vengano rispettate le condizioni ambientali ivi previste.

9. La Società Remna ha volturato il progetto e il procedimento di concessione di derivazione idrica alla Soc. Idro 2021, società di scopo interamente partecipata costituita per realizzare e gestire l'impianto idroelettrico.

10. La Società ha ottenuto la disponibilità dei terreni privati necessari alla realizzazione dell'Impianto, mediante la stipula di appositi accordi preliminari.

11. Parte delle infrastrutture necessarie alla derivazione idrica interessa strade di competenza comunale, in particolare la strada asfaltata dal bivio della SP 548 in loc. Desteglio, per ca 1800 m., nonché la briglia esistente attualmente al servizio dell'acquedotto irriguo comunale (Acquedotto Merlo).

12. Con la presente convenzione il Comune di Montalto Carpasio, attentamente esaminato il progetto della Società così come trasmesso agli Enti competenti, preso atto della pubblica utilità dell'Impianto, intende concedere alla Società la disponibilità delle aree pubbliche interessate dalle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'Impianto, senza tuttavia pregiudicare in alcun modo l'uso attuale delle derivazioni irrigue né la fruizione turistica dei laghi a valle della briglia e fatto salvo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'inizio dei lavori, e intende disciplinare il corretto inserimento nel territorio comunale dell'Impianto medesimo.

13.A tal fine, il Decreto del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante le "*linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", ha previsto la possibilità di richiedere alla società proponente l'effettuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore dello stesso comune e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, nella misura massima del 3% dei proventi annui della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto.

Firmato digitalmente da: GAVAZZI GIULIO
Data: 28/06/2022 19:25:40

14. Le forme compensative, nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato II del Decreto 10 settembre 2010, sono da orientare su interventi pubblici di miglioramento ambientale ovvero di riqualificazione e di riequilibrio territoriale, demandandosi al soggetto realizzatore di scegliere se provvedere direttamente alla realizzazione dell'opera o viceversa optare per il versamento al Comune dell'importo corrispondente affinché lo stesso possa provvedere direttamente alla realizzazione dell'intervento pattuito.

Firmato digitalmente da: GAVAZZI GIULIO
Data: 28/06/2022 19:25:41

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della Convenzione.

2. La presente Convenzione è sospensivamente condizionata all'ottenimento, da parte della Società, di tutte le autorizzazioni, permessi, concessioni o atti d'assenso comunque denominati necessari all'avvio dei lavori di realizzazione dell'Impianto.

ART.2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'assenso dell'amministrazione comunale in favore della Società alla realizzazione ed esercizio dell'Impianto, nonché alla concessione della disponibilità delle aree pubbliche interessate dalle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'Impianto, come da progetto della Società esaminato dalla Regione Liguria e dagli Enti competenti.

2. La realizzazione delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'Impianto ed il loro mantenimento sulle aree pubbliche non deve compromettere l'uso pubblico delle aree medesime.

3. Con la presente Convenzione vengono altresì fissati i criteri per l'individuazione di misure di compensazione ambientale degli impatti derivanti dall'impianto.

ART.3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha durata di anni 30 (trenta) decorrenti dalla data dell'entrata in funzione dell'impianto, salvo eventuale rinnovazione espressa mediante altro atto idoneo.

2. La presente convenzione si intende risolta qualora entro 48 mesi non sia stato realizzato l'impianto idroelettrico, salvo motivata richiesta di proroga.

Firmato digitalmente da: GAVAZZI GIULIO
Data: 28/06/2022 19:25:48

ART.4 - CORRISPETTIVO E MISURE DI COMPENSAZIONE

1. La Società si impegna a corrispondere in favore del Comune di Montalto Carpasio, quale corrispettivo omnicomprensivo per la concessione delle aree pubbliche interessate dalle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'Impianto (come individuate al punto 7 delle premesse) e quale importo dovuto per la realizzazione delle opere di compensazione ambientale, un importo pari al 3% dei proventi annui della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto.

Le opere di compensazione potranno essere realizzate dalla ditta oppure il corrispettivo onere verrà versato al Comune che provvederà alle opere di riqualificazione ambientale.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Società al Comune è sospensivamente condizionato all'entrata in esercizio dell'Impianto

2. L'esercizio si considera avviato dalla data di suggellamento dei contatori di misura dell'energia prodotta da parte dell'U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) e dal momento l'Impianto risulta collegato in parallelo con il sistema elettrico.

3. Il pagamento del corrispettivo da parte della Società è altresì condizionato alla previa individuazione, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, di interventi finalizzati al riequilibrio ambientale del territorio (quali, in via esemplificativa e non tassativa, la cura o realizzazione di aree destinate a verde, la realizzazione di opere di pubblica utilità che riducano il carico ambientale dell'area interessata dall'impianto, la manutenzione delle strade pubbliche interessate dalla condotta di derivazione d'acqua, l'illuminazione pubblica, ecc..) e alla evidenza della destinazione delle stesse somme alla realizzazione di detti interventi così come individuati. L'importo dovuto è comprensivo di ogni altro onere dovuto dalla Società a diverso titolo (ivi inclusa la tassa sul suolo pubblico), con la sola eccezione dell'ICI, o di altra imposta sostitutiva, che sia dovuta per legge.

4. Il Comune dovrà inviare alla Società entro e non oltre il 20 novembre di ciascun anno la comunicazione contenente copia della

Firmato digitalmente da: GAVAZZI GIULIO
Data: 28/06/2022 19:25:42

Deliberazione della Giunta Comunale recante gli interventi relativi a misure di riequilibrio ambientale comprensivo di cronoprogramma per cui si richiede il pagamento.

5. L'importo annuale relativo alle misure di compensazione ambientale dovrà essere versato al Comune in un'unica rata annuale entro il 1 marzo dell'anno successivo all'anno di esercizio di riferimento, a meno di ritardi nel pagamento e/o nell'emissione delle fatture da parte del GSE, nel qual caso il termine del 1 marzo slitterà di un periodo uguale a tale ritardo.

Nel caso in cui le opere vengano effettuate direttamente dalla ditta queste dovranno essere realizzate secondo il cronoprogramma concordato con il Comune.

6. In caso di ritardato pagamento non dovuto ai ritardi di pagamento del GSE, saranno applicati gli interessi legali e di mora al tasso legale vigente. Il versamento deve essere accompagnato da tutta la idonea documentazione giustificativa dell'importo versato.

7. Ove il Comune non provveda all'individuazione delle misure di compensazione ambientale il pagamento da parte della Società sarà limitato ad un importo pari ai soli canoni di occupazione delle aree pubbliche ai sensi del vigente regolamento COSAP e quindi pari a € 516,46 ai sensi dell'art. 63 del Dlgs 446/1997.

8. Si specifica ad ogni modo che il 3% che Remna si impegna a versare in compensazione al comune, deve ritenersi comprensivo di tutti i costi relativi all'utilizzo di aree pubbliche. Come conseguenza, nell'eventualità in cui il comune ritenga formalmente di dover applicare dei canoni per l'utilizzo di aree pubbliche (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: COSAP per la strada o canoni per l'utilizzo della strada) questi verranno sottratti dall'importo del 3%.

9. Oltre alle misure di compensazione annuali, la Società si impegna a effettuare le seguenti operazioni al fine di garantire il corretto funzionamento dell'acquedotto irriguo:

a- In fase di realizzazione dell'impianto verrà effettuata a spese della Società la manutenzione straordinaria delle opere di presa e della condotta dell'acquedotto irriguo e il suo riammodernamento o la

Firmato digitalmente da: GAVAZZI GIULIO
Data: 28/06/2022 19:25:43

sua sostituzione ove necessario.

b- In fase di esercizio la Società si farà carico delle operazioni di manutenzione delle opere di adduzione dell'acquedotto irriguo Merlo per mantenerne sempre la funzionalità; in particolare, la Società provvederà altresì alla pulizia ordinaria della griglia di presa e allo smaltimento dei rifiuti generati (foglie e rami raccolti dalla griglia di presa).

10. La Società, inoltre, si impegna a realizzare idonea opera di presa rispetto al beudo Isolalunga e a mantenerla in buono stato manutentivo.

11. Prima dell'avvio lavori il comune provvederà a rilasciare idonea concessione all'occupazione della strada comunale nell'ambito della quale sara' redatto un disciplinare con l'individuazione delle seguenti misure a carico della Società:

- Dare al Comune idonea garanzia contro i danni, tramite fideiussione o deposito cauzionale o stipula di polizza assicurativa o altra soluzione meglio vista;
- Provvedere alla manutenzione ordinaria e, in caso di eventuale manomissione, al ripristino a perfetta regola d'arte del tratto di strada interessato per tutto il periodo dei lavori di realizzazione dell'impianto e di gestione dello stesso.
- Dovranno essere garantite durante le lavorazioni sulla tratta stradale tutte le idonee misure necessarie al mantenimento della completa funzionalità dei sottoservizi di pubblica utilità quali acquedotto, fognatura ed impianti elettrici, individuando specifiche procedure o interventi in caso di interferenza con l'opera in progetto (es. con la realizzazione di bypass, sezionamenti per tratte, ecc..).
- Dovranno essere definiti i ripristini e le manutenzioni delle pertinenze stradali quali marciapiedi, muretti o arredi urbani lungo la Strada Comunale.
- Dovrà essere fornito un cronoprogramma dettagliato delle lavorazioni, in particolare con riguardo alle tempistiche delle chiusure stradali, prevedendo l'esclusione delle lavorazioni nel periodo estivo nella tratta utilizzata per raggiungere le abitazioni private.

Firmato digitalmente da: GAVAZZI GIULIO
Data: 28/06/2022 19:25:44

ART.5 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

1. La Società si impegna a richiedere alle autorità competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti per la realizzazione dell'impianto idroelettrico e ad adempiere ad ogni altro obbligo di legge.

2. La società si impegna a svolgere una gestione ottimale dell'impianto idroelettrico, al fine di massimizzare la produzione e la vendita di energia elettrica, ponendo attenzione alla sicurezza.

3. La Società si impegna a fine vita dell'Impianto al ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo le componenti impiantistiche e ricoprendo le fondazioni. A tal fine la Società è tenuta ai sensi dell'art. 13.1 del DM 10.09.2010 alla presentazione prima dell'avvio lavori di idonea fidejussione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino da versare a favore dell'Amministrazione Provinciale titolare del procedimento di Autorizzazione Unica ex. 387/2003.

Inoltre la Società è tenuta alla corresponsione di un deposito cauzionale presso la Regione Liguria ai sensi dell'art. 11 della RR 6/2017° a garanzia del rapporto concessorio per l'eventuale dismissione delle opere in alveo al termine della concessione di derivazione idrica, qualora non rinnovata.

4. La Società si impegna inoltre a consentire al Comune il controllo dei dati ufficiali riguardanti la fatturazione dell'energia prodotta dall'Impianto, le modalità di calcolo e la registrazione della stessa, i supporti di misurazione e a fornire su richiesta i dati annuali e/o semestrali sopra descritti.

5. La Società si impegna, nell'ambito delle attività del piano di monitoraggio ambientale prescritto nella procedura di Valutazione di Ambientale, a fornire al Comune uno studio di fattibilità per la realizzazione di un incubatoio per il gambero di fiume.

6. La società si impegna ad inviare al Comune i dati di misurazione delle portate derivate e rilasciate con cadenza oraria o quotidiana, fornendo il medesimo sistema di trasmissione dati richiesto dalla Regione Liguria.

Firmato digitalmente da: GAVAZZI GIULIO
Data: 28/06/2022 19:25:45

Il disciplinare di concessione prevede che siano installati presso l'opera di presa idonei sistemi di misurazione visiva del DMV (asta graduata o pannello elettronico) con apposito cartello informativo per il pubblico recante le modalità di lettura dei dati e i parametri principali della derivazione idrica.

7. La Società si assume la responsabilità civile in caso di danni arrecati a terzi nell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto e nell'esecuzione della gestione, tenendo indenne il Comune rispetto ad ogni richiesta risarcitoria di terzi. A tal fine si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa che dia conto espresso di quanto premesso.

8. La Società metterà in atto le necessarie azioni per evitare l'inquinamento in aria, acqua, suolo che potrebbe essere causato dall'attività oggetto di convenzione. In caso di inquinamento, la Società provvederà a porre in essere i necessari interventi di arginamento e/o eliminazione e/o bonifica, addossandosene in via esclusiva la responsabilità e le relative eventuali spese.

ART.6 – OBBLIGHI E FACOLTA' DEL COMUNE

Ai fini della presente Convenzione il Comune:

1. Dichiara di conoscere la natura delle opere dei manufatti che andranno a comporre l'Impianto idroelettrico;

2. Autorizza la Società ad occupare per tutto il tempo necessario l'area oggetto dei lavori relativi all'impianto idroelettrico, ove di proprietà comunale o di uso pubblico, al fine di consentire la tempestiva esecuzione dei suddetti lavori;

3. Garantisce alla Società il libero accesso all'area, ove di proprietà comunale o ad uso pubblico, in qualsiasi momento e con il personale ed i mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto idroelettrico e delle opere indispensabili al suo funzionamento;

4. Autorizza il trasferimento in capo a terzi, previa verifica dei requisiti soggettivi dei subentranti della titolarità della presente Convenzione, fermo restando che la cessione non pregiudicherà in

Firmato digitalmente da: GAVAZZI GIULIO
Data: 28/06/2022 19:25:46

ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi stabiliti dalla presente Convenzione e che il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti attivi e passivi a quest'ultima facenti capo.

5. Il Comune potrà bloccare l'attività dell'impianto con Ordinanza Sindacale motivata adottabile per motivi igienico-sanitari o di sicurezza pubblica o turistici, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000.

ART. 7 – SUCCESSIONE LEGALE

1. Remna Srl potrà cedere la presente convenzione con tutti i diritti e tutte le obbligazioni ad una società costituenda o già costituita, previa verifica da parte del Comune dei requisiti soggettivi del subentrante e nulla osta da parte del Comune.

2. La cessione della Convenzione alla società subentrante sarà efficace dal momento in cui la società subentrante faccia pervenire al Comune la relativa dichiarazione scritta con la quale assume tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

ART.8 - RECESSO

1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione e di revocare la eventuale concessione in uso di proprie aree alla Società, anche prima del termine stabilito, qualora esse vengano utilizzate dalla Società per una destinazione diversa da quella convenuta.

ART.9 – RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento da parte della Società o del Comune dei propri obblighi nascenti dalla presente Convenzione, la parte adempiente lesa dall'inadempimento altrui potrà intimare per iscritto l'altra parte ad adempiere entro un congruo termine di almeno 30 giorni con diffida ex art. 1454 c.c.

2. Qualora, a seguito della diffida ex art. 1454 c.c., l'inadempimento dovesse persistere, la parte lesa potrà risolvere la convenzione con notifica scritta di avvalersi della risoluzione di diritto di cui all'articolo

citato.

3. Il tutto fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e dalla risoluzione.

4. Il Comune potrà risolvere la convenzione, dichiarando alla Società di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- Commissione da parte della Società di atti illeciti durante la vigenza del contratto;
- Messa in liquidazione della Società o apertura della procedura di fallimento o altra procedura concorsuale a carico della Società o scioglimento o cessazione della società per altri motivi.

ART.10 – MODIFICHE

Qualunque modifica alla presente Convenzione deve essere convenuta per iscritto tra le Parti.

DISPOSIZIONI FINALI (SPAZIO RISERVATO ALLE MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEL COMUNE)

Firmato digitalmente da: GAVAZZI GIULIO
Data: 28/06/2022 19:25:47